Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 344

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 dicembre 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dei trasporti

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 344 DEL 16 DICEMBRE 1981:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Borghetto di Borbera, della provincia di Alessandria.

(6289)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 dicembre 1981, n. 741.

Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Revisione prezzi sulla base del programma lavori

Ferme restando le vigenti norme in materia di revisione dei prezzi dei lavori pubblici, per i lavori di importo superiore a 2 mila milioni di lire da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la revisione viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a tal fine esclusivo predisposto. Il programma, predisposto dall'amministrazione, è allegato al capitolato speciale e ne è fatta menzione nella lettera di invito. La redazione del programma è facoltativa per i lavori di importo compreso tra 500 e 2.000 milioni di lire. In tal caso l'amministrazione, nella lettera di invito, deve specificare se intende avvalersi della suddetta facoltà.

In caso di appalto concorso o di lavori da aggiudicare ai sensi dell'articolo 24, primo comma, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584, o di concessione, il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta o disciplinato dalla concessione.

Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma.

Nel calcolo del tempo contrattuale, in sede di progettazione e nella redazione del programma dei lavori, deve tenersi conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.

I verbali di sospensione dei lavori ed i conseguenti verbali di ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere trasmessi dal direttore dei lavori all'amministrazione entro cinque giorni dalla data della loro redazione.

Art. 2.

Pagamento revisione prezzi

Su domanda dell'impresa e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, è corrisposto, unitamente agli acconti per revisione dei prezzi, anche il residuo 15 per cento, nei termini e con gli effetti di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

Su domanda dell'impresa e con le garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi relativi ai lavori eseguiti o in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

Art. 3.

Accredito dell'anticipazione

Per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del tesoro, previsto dall'articolo 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, è accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta.

Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che l'anticipazione sia stata accreditata, è in facoltà dell'impresa di rinunciarvi.

L'importo per il quale, ai fini dell'articolo 14, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la revisione dei prezzi non è accordata, è costituito da quello contabilizzato a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento di un ammontare pari a quello anticipato o da anticipare e comunque non superiore al venti per cento dell'importo totale dei lavori.

Art. 4.

Interessi per ritardato pagamento

L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve.

Il termine di novanta giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a sessanta giorni.

Sono nulli i patti in contrario o in deroga.

Art. 5.

Termini e modalità dei collaudi

La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, è in facoltà dell'amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.

Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa può proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa può tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera.

Art. 6.
Cauzione provvisoria e cauzione definitiva

Oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, la cauzione provvisoria, da presentare per la partecipazione alle gare e alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici, può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

In caso di appalto concorso il deposito cauzionale provvisorio è fissato, secondo le circostanze, nella misura tra l'1 per cento e il 3 per cento dell'importo dell'appalto.

Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa non si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 7.
Albo nazionale dei costruttori

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

« La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

1) fino a lire	45.000.000
2) fino a lire	75.000.000
3) fino a lire	150.000.000
4) fino a lire	300.000.000
5) fino a lire	750.000.000
6) fino a lire	1.500.000.000
7) fino a lire	3.000.000.000
8) fino a lire	6.000.000.000
9) fino a lire	9.000.000.000
10) oltre lire	9.000.000.000 ».

Per effetto del comma precedente, il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è *sostituito dal seguente:*

« L'iscrizione nell'albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 45 milioni di lire di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. E' facoltativa per i lavori il cui importo non superi il limite indicato ».

Le iscrizioni nell'albo deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge sono aggiornate alle varie classifiche in conformità alla tabella stabilita nel primo comma.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 4 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di millecinquecento milioni di lire ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale ».

I certificati di iscrizione nell'albo rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validità stabilito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, debbono intendersi aggiornati in conformità alla classifica secondo l'importo di cui al primo comma.

Nel caso di opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'amministrazione appaltante richiede nel bando di gara, ai fini dell'ammissione agli appalti, e fermi restando gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, la iscrizione alla sola categoria prevalente rispetto al complesso delle opere, salvo che, per comprovati motivi tecnici indicati in sede di progetti, non risulti indispensabile anche l'iscrizione in altre categorie.

Art. 8.
Aggiornamento dei prezzi di progetto

Le amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo.

L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.

L'esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma può essere immediatamente consentita, entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

Art. 9.

Offerte in aumento

Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento, sin dal primo esperimento di gara, a meno che l'amministrazione non lo escluda espressamente nel bando di gara.

Art. 10.

Modalità per le gare d'appalto

All'articolo 24, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, è aggiunta la seguente lettera:

« *c*) il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 ».

Il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 24, primo comma, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584, può essere adottato anche nel caso di lavori di importo compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire.

Per l'aggiudicazione con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso di tutti i lavori pubblici, in riferimento alle esigenze connesse con l'attuale situazione economica del Paese, l'applicazione dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e delle norme della legge 8 agosto 1977, n. 584, relative alla pubblicazione di bandi di gara e alla domanda di partecipazione, è eccezionalmente sospesa fino al 31 dicembre 1983, salvo quanto disposto nel successivo quarto comma.

La pubblicità delle gare relative ai lavori di cui al precedente comma viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante e mediante affissione per dieci giorni di un avviso nell'albo dell'amministrazione appaltante, o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove ha sede l'amministrazione. Nel procedere agli inviti l'amministrazione può prendere in considerazione le segnalazioni di interesse alla gara eventualmente inoltrate dalle imprese, avuto riguardo alla pluralità degli operatori.

Per i lavori di importo non superiore a 10 miliardi è pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Art. 11.

Lavori aggiuntivi o variati

L'amministrazione può autorizzare la consegna dei lavori aggiuntivi o variati a seguito di parere favorevole del competente organo consultivo oppure deliberante in merito all'approvazione della relativa perizia. Deve essere in ogni caso garantita la copertura finanziaria.

Art. 12.

Premi di incentivazione

I capitoli speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare la esecuzione dei lavori.

Art. 13.

Aggiudicazione a trattativa privata

All'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente:

« *h*) quando ricorrano i presupposti dell'articolo 41, n. 5, del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ».

Art. 14.

Analisi prezzi unitari

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, è sostituito dal seguente:

« Si aggiunge poi generalmente una percentuale variabile dal 13 per cento al 15 per cento, a seconda della natura della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere e, se il lavoro deve essere appaltato, si aggiungerà un 10 per cento di beneficio per l'appaltatore ».

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, e dalla presente legge si applica a tutti i lavori pubblici.

Art. 15.

Documentazione e cauzione provvisoria nelle tornate di gara

Nel caso che l'amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente, è sufficiente la presentazione da parte dell'impresa invitata a più di una gara della documentazione relativa al lavoro di importo più elevato.

Se è previsto che l'impresa invitata non possa restare aggiudicataria che di un solo lavoro, l'impresa stessa è autorizzata a depositare una sola cauzione provvisoria, ragguagliata all'importo di lavoro di maggior valore. Se l'impresa stessa risulti aggiudicataria di un lavoro, per il quale fosse richiesta una cauzione provvisoria di importo minore rispetto a quello previsto, può sostituire quest'ultima con altra di importo pari a quello stabilito per il lavoro del quale è rimasta aggiudicataria.

La documentazione di cui al primo comma e la cauzione provvisoria sono allegate all'offerta relativa alla prima delle gare alla quale l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara.

Art. 16.

Procedimento arbitrale

L'articolo 47 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è sostituito dal seguente:

« *Deroga alla competenza arbitrale.* — In deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti la competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata.

Quando sia esclusa la competenza arbitrale, la domanda è proposta, entro il termine di cui all'articolo precedente, davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche ».

Art. 17.

Ricorsi in materia di revisione prezzi

Ai ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, non si applicano l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e l'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Scaduto il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, il ricorrente può dichiarare, nei successivi sessanta giorni, alla autorità adita di volersi avvalere della facoltà di attendere l'emissione del parere di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, prima dell'eventuale adizione del giudice amministrativo.

Capo II

DISPOSIZIONI PER L'ANAS

Art. 18.

Pareri degli organi consultivi

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 5 miliardi ed a 3 miliardi di lire.

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente ad 1 miliardo e 5 miliardi di lire ed a 1 miliardo e 3 miliardi di lire.

Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di competenza dell'ANAS fino all'importo di lire 1 miliardo si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

E' elevato a lire 1 miliardo il limite di importo di cui al primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successivamente sostituito dall'articolo 33 della legge 3 gennaio 1978, numero 1.

Sulle vertenze di cui agli articoli 14, lettera *g*), e 17, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato, già sospeso anche per le vertenze stesse dall'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Il disposto dell'articolo 5-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applica anche all'acquisto da parte dell'ANAS di mezzi sgombraneve, autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio prodotti dall'industria nazionale.

Art. 19.

Determinazione e approvazione dell'indennità di esproprio

Nelle procedure espropriative di competenza dell'ANAS, la rappresentanza dell'amministrazione per la determinazione concordata dell'indennità è conferita all'ingegnere capo ad esaurimento o aggiunto investito delle attribuzioni di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

L'approvazione della stessa indennità concordata compete al dirigente del compartimento o ufficio speciale equiparato, il quale potrà altresì disporre il pagamento diretto, previa apertura di credito a proprio favore, in deroga alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64

Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le regioni possono definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore.

Le regioni emanano altresì norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonché sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano vigenti le norme di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 21.

Indagini geologiche

E' prorogato di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il termine di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 1981, emanato in applicazione dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 22.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1981, n. **742**.

Ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 98 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per adeguare l'ordinamento della banda musicale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al nuovo ordinamento della Polizia di Stato, apportando le necessarie modificazioni per qualificare adeguatamente le capacità, i titoli professionali del personale, nonché il valore artistico del complesso;

Visto l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

CAPO I

Art. 1.

Compiti della banda musicale

La banda musicale della Polizia di Stato ha sede in Roma.

Essa è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita della istituzione nonché a rappresentare la Polizia di Stato in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.

Essa può essere, altresì, autorizzata a svolgere la sua attività, nel perseguimento di scopi di interesse generale, in collegamento con istituti di istruzione, con associazioni culturali e con enti pubblici o privati.

Art. 2.

Dipendenza ed impiego

La banda musicale è un organismo alle dirette dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza che ne dispone l'impiego secondo le modalità previste dal successivo art. 3.

Art. 3.

Modalità d'impiego

Qualora la banda debba recarsi fuori della propria sede, ai suoi appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

Se la partecipazione è richiesta da enti o organismi di cui al terzo comma dell'art. 1, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo ad un apposito capitolo dell'entrata.

Le somme versate vengono, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo assistenza per il personale della pubblica sicurezza.

In particolari circostanze, può essere autorizzato lo impiego della banda a ranghi ridotti.

L'organizzazione della banda a ranghi ridotti è stabilita, di volta in volta, dal maestro direttore in relazione alle specifiche esigenze.

Art. 4.

Attività musicali e d'archivio

Le attività musicali comprendono la concertazione, la strumentazione, lo studio libero, la scelta del repertorio e tutto quanto concerne l'esecuzione dei concerti.

Alle attività musicali sovrintende il maestro direttore o, in sua sostituzione, il vice direttore.

Le prove di classe, possono essere guidate dai solisti responsabili delle rispettive classi strumentali, sotto la direzione artistica del maestro direttore o del vice direttore.

L'archivio musicale è curato da appartenenti alla banda musicale scelti dal maestro direttore che sovrintende alla specifica attività.

Art. 5.

Organizzazione strumentale

L'organizzazione strumentale della banda musicale della Polizia di Stato, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono determinate con decreti del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio nazionale di polizia.

Art. 6.

Organico

L'organico della banda musicale della Polizia di Stato è così stabilito:

un maestro direttore;
un vice direttore;
centodue tra solisti, strumentisti ed esecutori.

Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Polizia di Stato.

CAPO II

Art. 7.

Ruoli

I ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato sono i seguenti:

ruolo dei direttori: due posti;
ruolo dei solisti: ventisei posti;
ruolo degli strumentisti: quarantaquattro posti;
ruolo degli esecutori: trentadue posti.

Nel ruolo dei direttori sono compresi il maestro direttore della banda ed il vice direttore.

I ruoli di cui al presente articolo fanno parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnica.

Art. 8.

Ruolo dei direttori

Agli appartenenti al ruolo dei direttori sono attribuite le funzioni specifiche di direzione artistica e musicale e le responsabilità ad esse attinenti.

Al vice direttore della banda può essere conferito dal maestro direttore, durante l'espletamento delle attività musicali, l'incarico di solista.

Il ruolo dei direttori è articolato in due qualifiche alle quali si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Art. 9.

Ruolo dei solisti

Agli appartenenti al ruolo dei solisti sono attribuite specifiche funzioni di esecuzione artistica e musicale ad alto livello, nonché di direzione delle prove delle rispettive classi strumentali e di coordinamento delle classi medesime.

Ai solisti, per particolari e giustificate esigenze, può essere conferito dal maestro direttore o dal vice direttore che lo sostituisce, un incarico strumentale affine.

Per gli appartenenti al ruolo dei solisti è prevista una sola qualifica alla quale si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Art. 10.

Ruolo degli strumentisti

Agli appartenenti al ruolo degli strumentisti sono attribuite funzioni di esecuzione artistica e musicale che implichino un responsabile apporto professionale. Ai medesimi può essere, altresì, conferito dal maestro direttore o dal vice direttore che lo sostituisce, altro incarico strumentale affine o quello di sostituire i solisti.

Per gli appartenenti al ruolo degli strumentisti è prevista una sola qualifica alla quale si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Art. 11.

Ruolo degli esecutori

Agli appartenenti al ruolo degli esecutori sono attribuite funzioni di esecuzione artistica e musicale. Ai medesimi può essere, altresì, conferito dal maestro direttore o dal vice direttore che lo sostituisce altro incarico strumentale affine o quello di sostituire gli strumentisti.

Per gli appartenenti al ruolo degli esecutori è prevista una sola qualifica alla quale si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

CAPO III

Art. 12.

Nomina ad esecutore

L'assunzione degli esecutori avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque;

c) idoneità fisica e psichica;

d) attestato di compimento del corso inferiore di studi relativo allo strumento prescelto o altro affine;

e) buona condotta.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati, o destituiti dai pubblici uffici e coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

I vincitori del concorso sono nominati esecutori in prova.

Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dal successivo art. 19.

Art. 13.

Nomina a strumentisti

L'assunzione degli strumentisti avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque;

c) idoneità fisica e psichica;

d) diploma relativo allo strumento prescelto o altro affine;

e) buona condotta.

Al concorso sono ammessi a partecipare gli esecutori che abbiano un'anzianità di servizio nella banda musicale non inferiore ad anni dieci, anche se non in possesso del titolo di studio richiesto.

Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma secondo del precedente art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati strumentisti in prova.

Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dal successivo art. 19.

Art. 14.

Nomina a solista

La nomina a solista avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei medesimi requisiti richiesti dal primo comma del precedente art. 13.

Al concorso sono ammessi a partecipare gli strumentisti della banda anche se abbiano superato il prescritto limite di età.

Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma secondo del precedente art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati solisti in prova.

Relativamente al concorso, si applica quanto previsto dal successivo art. 19.

Art. 15.

Nomina a vice direttore

L'assunzione del vice direttore avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque;

c) idoneità fisica e psichica;

d) diploma di strumentazione per banda e diploma relativo ad uno strumento compreso tra quelli previsti dall'organizzazione strumentale di cui al precedente art. 5;

e) buona condotta.

Al pubblico concorso sono ammessi a partecipare anche i solisti della banda musicale della Polizia di Stato, anche se abbiano superato il prescritto limite di età, che siano in possesso dell'attestato di compimento del corso inferiore di composizione (quarto anno) e che abbiano un'anzianità di servizio nella banda musicale non inferiore ad anni dieci.

Non sono ammessi al pubblico concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma secondo del precedente art. 12.

Il vincitore del pubblico concorso è nominato vice direttore in prova della banda musicale nella qualifica iniziale del ruolo dei direttori.

Relativamente al concorso, si applica quanto previsto dal successivo art. 20.

Art. 16.

Nomina a maestro direttore

L'assunzione del maestro direttore della banda musicale avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non superiore agli anni quaranta;

c) idoneità fisica e psichica;

d) diploma di strumentazione per banda e diploma relativo ad uno strumento compreso tra quelli previsti dall'organizzazione strumentale di cui al precedente articolo 5;

e) buona condotta.

Al pubblico concorso sono ammessi a partecipare anche il vice direttore ed i solisti della banda musicale della Polizia di Stato anche se abbiano superato il prescritto limite di età.

Non sono ammessi al pubblico concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma secondo del precedente art. 12.

Il vincitore del pubblico concorso è nominato maestro direttore in prova della banda musicale nella qualifica finale del ruolo dei direttori.

Relativamente al concorso, si applica quanto previsto dal successivo art. 21.

Art. 17.

Commissione giudicatrice dei concorsi a solista, strumentista ed esecutore

La commissione giudicatrice dei concorsi di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14 è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è costituita da:

a) un funzionario dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, con funzioni di presidente;

b) un funzionario direttivo del Ministero dell'interno in servizio presso lo stesso Dipartimento;

c) il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato;

d) due insegnanti di ruolo presso un conservatorio statale di cui uno di strumento a fiato.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo del Ministero dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 18.

Commissione giudicatrice del concorso a vice direttore e a maestro direttore

La commissione giudicatrice dei concorsi a vice direttore e a maestro direttore della banda musicale è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è costituita da:

a) il dirigente generale preposto alla direzione centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede;

b) un funzionario dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;

c) un insegnante di ruolo di composizione presso un conservatorio statale;

d) due insegnanti di ruolo di strumentazione per banda presso un conservatorio statale.

Uno dei componenti di cui alla precedente lettera *d*) è sostituito dal maestro direttore della banda nel caso di concorso a vice direttore.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo del Ministero dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 19.

Concorsi per la nomina ad esecutore, strumentista e a solista

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14 gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti di cui agli stessi articoli.

I candidati ammessi agli esami debbono dimostrare la loro professionalità mediante:

l'esecuzione, con lo strumento per il quale è stato bandito il concorso, di un pezzo di concerto con accompagnamento di pianoforte, a scelta del candidato, e di uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre presentati dal candidato;

la lettura ed esecuzione a prima vista di due brani scelti dalla commissione di cui uno a trasporto.

I candidati debbono, inoltre, sostenere un esame orale che verte sulla tecnica dello strumento per il quale è stato bandito il concorso; se trattasi di candidati per la qualifica di strumentista o di solista l'esame orale verte sulla tecnica degli strumenti compresi nell'organizzazione strumentale della banda di cui al precedente art. 5.

Per i candidati alla qualifica di strumentista o di solista le suddette prove sono integrate dalla esecuzione, nell'insieme della banda, di un particolare brano scelto dalla commissione esaminatrice del repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

Per gli strumenti a percussione gli esami consistono in un esperimento di lettura musicale e nella dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli stru-

menti per cui si concorre sia isolatamente sia in una esecuzione di insieme della banda e di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

Art. 20.

Concorsi per la nomina a vice direttore

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 15 gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti di cui allo stesso articolo.

I candidati ammessi agli esami devono sostenere le seguenti prove:

a) tre prove scritte su tema dato dalla commissione così articolate:

armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato nel tempo massimo di otto ore;

composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte o organo da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) una prova orale in materia di:

organizzazione delle bande e loro sviluppo storico;

tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

vari tipi di partitura;

impiego degli strumenti suddetti;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di un pezzo scelto dalla commissione che sarà lasciato al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione;

d) una prova pratica consistente nell'esecuzione con lo strumento prescelto di un pezzo da concerto preparato e a scelta del candidato con accompagnamento di pianoforte e nella lettura ed esecuzione a prima vista di due brani scelti dalla commissione di cui uno a trasporto e di uno o più brani nell'insieme della banda.

Art. 21.

Concorso per la nomina a maestro direttore

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 16 gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti di cui allo stesso articolo.

I candidati ammessi agli esami devono sostenere le seguenti prove:

a) quattro prove scritte su tema dato dalla commissione così articolate:

composizione di una fuga a quattro voci su soggetto dato dalla commissione da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato nel tempo massimo di otto ore;

composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte o organo da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) una prova orale in materia di:

organizzazione delle bande e loro sviluppo storico;

tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

vari tipi di partitura;

impiego degli strumenti suddetti;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di un pezzo scelto dalla commissione che sarà lasciato al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione.

Art. 22.

Modalità di svolgimento dei concorsi di cui all'art. 19

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

E' ammesso a sostenere le prove d'esame orale previste dal terzo comma dell'art. 19 del presente decreto il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno trentacinque cinquantesimi nelle prove di esame di cui ai commi secondo, quarto e quinto dello stesso articolo.

Il punto complessivo di merito delle prove è dato dalla media dei punti attribuiti alle singole prove.

Per conseguire l'idoneità nella prova orale il candidato deve riportare un punto di merito non inferiore a trenta cinquantesimi.

Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria è quello risultante dalla media del punteggio complessivo attribuito nell'esame dei titoli, nelle prove di cui al precedente comma secondo e in quella orale.

Art. 23.

Modalità di svolgimento dei concorsi di cui agli articoli 20 *e* 21

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

E' ammesso alla prova orale e alle prove pratiche il candidato che abbia riportato un punto di merito di almeno trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte.

Il punto complessivo di merito delle prove scritte è dato dalla media dei punti attribuiti alle singole prove.

Per conseguire l'idoneità nella prova orale e nelle prove pratiche il candidato deve riportare un punto di merito non inferiore a trenta cinquantesimi.

Il punto complessivo di merito della prova orale e delle prove pratiche è dato dalla media dei punti attribuiti nelle suddette prove.

Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria è quello risultante dalla media del punteggio complessivo attribuito nell'esame dei titoli, nelle prove scritte, nella prova orale e in quelle pratiche.

Art. 24.

Giudizio sul requisito d'idoneità fisica e psichica per l'ammissione ai concorsi

Il giudizio sul requisito dell'idoneità fisica e psichica per l'ammissione ai concorsi è espresso da apposita commissione costituita con decreto del Ministro del-

l'interno e presieduta da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 25.
Valutazione dei titoli per l'ammissione ai concorsi

Le commissioni giudicatrici previste dai precedenti articoli 17 e 18 procedono, prima delle prove d'esame, alla valutazione dei titoli presentati dai candidati attribuendo a ciascuno di essi un punteggio da 1 a 50 secondo le modalità previste dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 26.
Titoli di preferenza e di precedenza

Ai fini della compilazione della graduatoria per i concorsi per l'accesso ai ruoli della banda musicale costituisce titolo di preferenza assoluta l'appartenenza alla Polizia di Stato.

Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di preferenza e precedenza per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 27.
Corso informativo

I vincitori dei concorsi di cui ai precedenti articoli durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato presso una scuola di polizia.

CAPO IV

Art. 28.
Osservanza regolamento di servizio

Gli appartenenti alla banda musicale sono tenuti, altresì, all'osservanza delle norme del regolamento di servizio di cui all'art. 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di quelle particolari da prevedersi nel medesimo per essi.

Art. 29.
Qualifica agente di pubblica sicurezza

Gli appartenenti alla banda musicale, durante l'espletamento degli specifici compiti istituzionali, rivestono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

Art. 30.
Limiti di età

Salvo quanto stabilito dalle disposizioni transitorie del presente decreto, gli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato cessano dal servizio al compimento del sessantesimo anno di età.

Art. 31.
Orario di servizio

Agli appartenenti ai ruoli della banda musicale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

I turni giornalieri sono determinati dal maestro direttore, secondo le specifiche esigenze di esercitazione e di impiego della banda. Le prove tecniche musicali non possono superare complessivamente le cinque ore giornaliere.

Art. 32.
Collocamento a riposo d'ufficio

L'appartenente ai ruoli della banda musicale, che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, è sottoposto, su proposta del dirigente generale preposto alla direzione centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ad accertamenti da parte di una commissione appositamente nominata con decreto del Ministro dell'interno e costituita come quella di cui al precedente art. 18.

Se il giudizio è negativo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 129 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 33.
Divisa

Gli appartenenti ai ruoli della banda musicale indossano durante l'espletamento dei compiti istituzionali la stessa divisa prevista per il personale dei ruoli che esplica funzioni di polizia secondo quanto disposto dall'art. 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 34.
Acquisto, rinnovo e manutenzione di strumenti musicali

All'acquisto, al rinnovo e alla manutenzione degli strumenti musicali provvede il Ministero dell'interno su proposta del direttore centrale degli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, sentito il maestro direttore della banda.

CAPO V

Art. 35.
Passaggio nel ruolo ad esaurimento della banda musicale

Gli appartenenti e gli aggregati alla banda musicale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere, a richiesta, ferma restando l'applicazione ad essi degli articoli 36, 107 e 108 della legge 1° aprile 1981, n. 121, inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento della banda musicale della Polizia di Stato.

Agli appartenenti al suddetto ruolo si applicano le norme vigenti per gli altri ruoli ad esaurimento.

Gli appartenenti e gli aggregati alla banda che, in virtù di quanto previsto dal citato art. 36, transitano nel ruolo del personale della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia, continueranno a permanere nella suddetta banda sino a quando le relative esigenze non saranno soddisfatte con il personale dei ruoli di cui all'art. 7 del presente decreto.

Gli aggregati di cui al precedente comma primo saranno inquadrati, se sottufficiali, dopo i parigrado nella categoria *A* della terza parte e se appuntati dopo i parigrado della categoria *B* della terza parte di cui alla legge 5 giugno 1965, n. 707.

L'inquadramento degli aggregati è subordinato al superamento di una prova pratica musicale; l'accertamento dell'idoneità è affidato ad una commissione nominata con decreto del Ministro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

In corrispondenza all'inquadramento nel ruolo ad esaurimento si rendono indisponibili altrettanti posti nell'organico della banda.

Art. 36.
Ruolo ad esaurimento della banda

Gli appartenenti al ruolo ad esaurimento della banda musicale assumono le funzioni e gli obblighi derivanti al personale della banda della Polizia di Stato sancite dal presente decreto, continuando a conservare le denominazioni previste dalla legge 5 giugno 1965, n. 707.

L'inquadramento nel suddetto ruolo dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti delegati.

Art. 37.
Limiti di età

Per gli appartenenti alla banda musicale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed inquadrati nel ruolo ad esaurimento, il limite di età per la cessazione dal servizio è quello indicato dall'art. 36, punto XXIV, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 38.
Organizzazione strumentale transitoria

In attesa che l'organizzazione strumentale di cui al presente decreto possa essere realizzata, continuerà a ritenersi in vigore quella stabilita dalla tabella *A* annessa alla legge 5 giugno 1965, n. 707.

Art. 39.
Acquisto di strumenti di nuova istituzione

All'acquisto di strumenti di nuova istituzione si provvede con fondi tratti dal cap. 2651 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 40.
Norma finale

Le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente decreto sono da ritenersi abrogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 37, *foglio n.* 12

TABELLA *A*

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI

Titoli	Attribuzione punteggio in cinquantesimi
Titoli accademici (diplomi conseguiti presso un conservatorio statale)	Sino ad un massimo di punti dieci
Titoli didattici (incarichi di insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola)	Sino ad un massimo di punti venti
Titoli professionali (attività ed incarichi svolti)	Sino ad un massimo di punti venti

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 1981.
Attribuzione, in deroga ai decreti ministeriali 21 settembre 1979 e 1° aprile 1980, delle autorizzazioni bilaterali al trasporto internazionale di merci su strada disponibili per l'anno 1982.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 21 settembre 1979 e 1° aprile 1980, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979 e n. 128 del 12 maggio 1980;

Ritenuto che la disciplina in vigore per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada richiede un'organica revisione indirizzata, tra l'altro, all'istituzione delle abilitazioni speciali previste dall'art. 16 della legge 6 giugno 1974, n. 298, alla semplificazione dell'attuale sistema di assegnazione delle autorizzazioni per graduatoria e alla facilitazione dell'accesso al mercato internazionale delle piccole imprese singolarmente e nelle forme associative di cooperative e consorzi;

Considerato che tale organica revisione non potrà avvenire prima e non dovrà comunque essere realizzata più tardi del 1982, e che si rende necessario intervenire sulla disciplina vigente in via immediata e transitoria, per evitare la formazione di complesse graduatorie di merito per l'assegnazione di autorizzazioni bilaterali disponibili in quantità troppo limitata;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1982 le autorizzazioni bilaterali di cui all'art. 2 n. 3 del decreto ministeriale 21 settembre 1979, anzichè mediante le graduatorie di merito, sono assegnate secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Le imprese che comprovino di dover eseguire trasporti internazionali e non abbiano la disponibilità di autorizzazioni, possono richiederne il rilascio al Ministero dei trasporti.

La domanda dovrà, in ogni caso, contenere le seguenti indicazioni:

numero di iscrizione all'Albo dei trasportatori di cose per conto di terzi o all'elenco dei trasportatori di cose in conto proprio;

periodo di esecuzione dei trasporti da autorizzare.

Art. 3.

Le autorizzazioni sono rilasciate a titolo precario e senza possibilità di rinnovo negli anni successivi, sentita una commissione composta da un dirigente della Direzione generale, che la presiede, e da sei membri di cui quattro designati dalle confederazioni cui aderiscono le associazioni nazionali di categoria di cui all'art. 3, lettera *d*), della legge 6 giugno 1974, n. 298, uno dalle Associazioni delle cooperative di cui allo stesso art. 3, lettera *d*), ed uno dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La commissione è validamente costituita con la presenza del presidente e di almeno tre membri.

Le delibere sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale quella votata dal presidente.

I compiti di segreteria sono affidati alla divisione 33 della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 4.

Entro il 31 dicembre 1981 il Ministro dei trasporti, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, stabilirà i criteri in base ai quali dovranno rilasciarsi le autorizzazioni e le altre modalità di funzionamento della commissione stessa.

Art. 5.

La commissione di cui al precedente art. 3 nell'espletamento delle sue funzioni segnala le irregolarità di cui abbia conoscenza.

La stessa commissione, opportunamente integrata, potrà operare come gruppo di lavoro per formulare proposte per la realizzazione degli obbiettivi di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 6.

Per quanto non incompatibile con il presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 21 settembre 1979 e del decreto ministeriale 1° aprile 1980.

Roma, addì 4 dicembre 1981

Il Ministro: BALZAMO

(7156)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 novembre 1981.

Approvazione del nuovo regolamento del fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 25 febbraio 1975), con il quale è stata approvata la deliberazione in data 23 novembre 1974, con la quale il comitato direttivo del suddetto Ente ha adottato il regolamento del fondo di previdenza generale;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 16 giugno 1978), con il quale è stata approvata la deliberazione in data 25 febbraio 1978, con la quale il comitato direttivo dell'Ente predetto ha modificato gli articoli 2, 5, 11, 14, 16, 17, 20, 22 e 31 del regolamento del predetto fondo di previdenza generale;

Vista la deliberazione in data 10 novembre 1979, con la quale il comitato direttivo dell'Ente medesimo ha adottato un nuovo regolamento del fondo di previdenza generale, secondo le direttive del consiglio nazionale dell'Ente formulate in data 29 giugno e 30 settembre 1979, d'accordo con il consiglio nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei medici;

Vista altresì la deliberazione in data 18 luglio 1981, con la quale il comitato direttivo ha apportato modifiche al regolamento predetto, secondo le direttive del consiglio nazionale formulate in data 7 giugno 1981;

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione al nuovo regolamento del fondo di previdenza generale in sostituzione di quello vigente;

Decreta:

Sono approvate nel testo annesso al presente decreto, le deliberazioni in data 10 novembre 1979 e 18 luglio 1981, con le quali il comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici ha adottato il nuovo regolamento del fondo di previdenza generale, in sostituzione del regolamento approvato con decreti ministeriali 8 febbraio 1975 e 29 maggio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1981

Il Ministro: DI GIESI

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

Titolo I
DEI CONTRIBUTI

Art. 1.

La previdenza e l'assistenza a favore della generalità degli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.N.P.A.M.) e dei loro familiari, di cui all'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, sono attuate secondo le norme di cui al presente regolamento.

Art. 2.

Il contributo individuale obbligatorio posto a carico di ciascun iscritto all'ENPAM ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956 n. 561, è pari a:

a) L. 144.000 annue (L. 12.000 mensili) per tutti gli iscritti, fino al compimento del quinto anno di iscrizione e, comunque, non oltre il compimento del trentaduesimo anno di età;

b) L. 576.000 annue (L. 48.000 mensili) per tutti gli iscritti dal compimento del quinto anno di iscrizione e, comunque, a partire dal compimento del trentaduesimo anno di età;

c) L. 432.000 annue (L. 36.000 mensili) per tutti i pensionati ordinari, fino al compimento del settantesimo anno di età, sempreché rimangano iscritti agli albi professionali dei medici chirurghi di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233.

I medici che dimostrino di essere iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria a norma di legge, compresi i Fondi speciali di previdenza gestiti dall'ENPAM, possono versare un contributo ridotto a L. 384.000 annue al posto del contributo normale di cui alla precedente lettera *b*); la riduzione del contributo, che deve essere richiesta annualmente con la necessaria documentazione, comporta la riduzione dei trattamenti secondo quanto disposto dal terzo comma del successivo art. 10.

Agli iscritti di cui al precedente comma è consentito di integrare la propria contribuzione versando, in qualsiasi momento ma prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e prima dell'insorgenza di uno stato di invalidità pensionabile, un contributo integrativo onde conseguire i trattamenti nelle misure normali. Il contributo integrativo è pari, per ogni anno di contribuzione ridotta da integrare e partendo dall'anno più remoto, a L. 250.000 aumentate dagli interessi composti, al tasso ufficiale di sconto man mano vigente aumentato di due punti, calcolati per il periodo corrente fra il 30 giugno dell'anno di contribuzione ridotta da integrare ed il giorno in cui avviene il versamento.

La riscossione dei contributi di cui al primo comma avviene, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, n. 640, a mezzo ruoli esattoriali secondo le modalità ed i termini fissati per la riscossione delle imposte dirette.

I contributi vengono versati, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, dagli esattori comunali ai ricevitori provinciali.

I ricevitori provinciali a loro volta provvedono al versamento all'Ente dei contributi riscossi.

Art. 3.

L'ENPAM, a mente dell'art. 11 della legge 21 febbraio 1962, n. 244, emette speciali marche di previdenza da applicare sui certificati medici; le marche sono fornite agli ordini provinciali dei medici chirurghi che provvedono alla loro distribuzione.

Gli iscritti sono tenuti all'applicazione delle marche sui certificati medici da essi rilasciati: il rilascio di certificato medico privo della marca quando essa è dovuta determina per l'iscritto la sospensione delle prestazioni secondo quanto previsto al successivo art. 6.

Art. 4.

Contro l'applicazione dei contributi è ammesso ricorso al comitato esecutivo dell'Ente entro trenta giorni dalla notifica della cartella dei pagamenti.

Il ricorso può essere presentato in caso di errore materiale, di duplicazione della iscrizione nonchè per inesistenza totale o parziale dell'obbligazione contributiva secondo quanto disposto dal presente regolamento.

Avverso alla decisione del comitato esecutivo è ammesso ricorso al comitato direttivo dell'Ente entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa.

Art. 5.

I contributi di cui alla lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2) devono essere corrisposti per tutta la durata di iscrizione agli albi professionali dei medici chirurghi, a partire dal mese di gennaio successivo alla iscrizione medesima fino al mese che precede quello di decorrenza della pensione per invalidità od al mese di compimento del sessantacinquesimo anno di età, salvo, in quest'ultimo caso, il disposto di cui al successivo art. 29.

Il contributo di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 è dovuto fino al mese di cancellazione dagli albi professionali od al mese che precede quello di decorrenza della pensione per invalidità, di cui al successivo art. 11, o, comunque, fino al mese di compimento del settantesimo anno di età.

L'iscritto che non ha compiuto il quinto anno di iscrizione nè ha raggiunto il trentaduesimo anno di età può rinviare, fino al compimento del quinto anno di iscrizione e comunque non oltre il compimento del trentaduesimo anno di età, il pagamento della metà del contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2. Il pagamento deve avvenire, anche ratealmente, nei tre anni successivi direttamente od a mezzo di ruoli esattoriali ovvero mediante trattenuta sulle prestazioni eventualmente dovute.

L'iscritto che, prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, sia colpito da infortunio o malattia che comportino inabilità assoluta all'esercizio professionale per una durata superiore a sei mesi ha diritto all'esonero dall'obbligo contributivo per il periodo di inabilità che verrà computato a tutti gli effetti come periodo contributivo.

L'interessato, ove ritenga che l'evento insorto sia tale da produrre conseguenze professionali nella misura richiesta per il diritto all'esonero, deve segnalarlo all'Ente entro centottanta giorni dall'insorgere della malattia o dal verificarsi dell'infortunio per consentire all'Ente di effettuare i necessari accertamenti per il tramite dell'ordine dei medici di appartenenza.

L'esonero vale a decorrere dalla prima rata successiva all'epoca in cui si verifica l'infortunio o la malattia si manifesta in modo inibente ogni attività professionale e si riferisce ai contributi iscritti nei ruoli in corso di riscossione.

In caso di segnalazione tardiva nessun esonero può essere riconosciuto a meno che all'atto della segnalazione non persista lo stato di inabilità assoluta all'esercizio professionale; in tal caso si applica il disposto di cui al precedente comma.

Art. 6.

Il diritto alle prestazioni dell'Ente rimane sospeso in caso di morosità nel pagamento dei contributi.

Col pagamento dei contributi dovuti all'Ente l'iscritto viene reintegrato nel diritto alle prestazioni anche per quanto attiene ad eventi verificatisi durante la morosità.

Art. 7.

La cancellazione o la radiazione dagli albi professionali comporta la perdita della iscrizione all'Ente.

Al medico che si cancella o viene radiato dagli albi professionali prima del conseguimento della pensione ordinaria o di invalidità compete unicamente il rimborso di una aliquota dei contributi di cui al precedente art. 2 pari al 70% di essi, senza interessi.

In caso di eventuale successiva reiscrizione il medico, previo versamento di quanto già rimborsato, aumentato dell'interesse composto calcolato al tasso legale, viene reintegrato nella anzianità di iscrizione e di contribuzione maturata al momento della cancellazione o radiazione.

Art. 8.

Le misure dei contributi di cui al precedente art. 2 sono soggette a revisione in relazione alla situazione finanziaria dell'Ente da accertare almeno ogni triennio mediante apposito bilancio tecnico.

Titolo II

DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Art. 9.

Le prestazioni previdenziali erogate dall'Ente sono:

a) la pensione ordinaria;

b) la pensione per l'invalidità;

c) la pensione ai superstiti.

Le pensioni corrisposte dall'ENPAM sono cumulabili con le altre pensioni e con altri assegni previdenziali di cui i medici e i loro superstiti eventualmente beneficiano o beneficieranno.

La pensione ordinaria e la pensione per invalidità sono reversibili a favore dei superstiti secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 10.

La pensione ordinaria è concessa a tutti gli iscritti alle seguenti condizioni:

a) che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

b) che siano stati iscritti agli albi professionali per almeno 10 anni, salvo quanto disposto dai successivi articoli 28 e 29;

c) che non fruiscano della pensione per invalidità di cui alla lettera *b*) del precedente art. 9;

d) che possano far valere almeno 25 anni di contribuzione all'Ente, salvo quanto disposto dai successivi articoli 28 e 30.

La pensione ordinaria ammonta a L. 185.000 mensili e si eleva automaticamente a L. 215.000 mensili a partire dal mese successivo a quello di compimento del settantesimo anno di età.

Le misure della pensione ordinaria subiscono una maggiorazione pari a 1/35 dell'importo indicato al comma precedente per ciascun anno intero di contribuzione effettiva, avvenuta prima del sessantacinquesimo anno, superiore a 25; per ciascun mese intero la maggiorazione è pari alla dodicesima parte di quella prevista per ciascun anno.

A partire dal mese successivo a quello di compimento del settantesimo anno di età la misura della pensione ordinaria prevista per tale età al secondo comma del presente articolo subisce una maggiorazione pari ad 1/35 del suo importo per ciascun anno intero — e proporzionalmente per le frazioni di anno non inferiori al mese di contribuzione ai sensi della lettera *c*) del primo comma del precedente art. 2.

La pensione ordinaria subisce una riduzione dell'1,50% degli importi indicati al secondo comma del presente articolo per ogni anno di contribuzione ridotta ai sensi del secondo comma e non integrata ai sensi del terzo comma dal precedente art. 2; la pensione, comunque, non può essere inferiore ai due terzi di quella conseguibile con la contribuzione normale.

La pensione ordinaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto ha maturato i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, sempreché abbia presentato domanda entro cinque anni da tale epoca. Trascorsi i cinque anni, la pensione è liquidata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda con pagamento degli arretrati per un massimo di cinque annualità, senza interessi.

A ciascun pensionato è consentito, inoltre, di anticipare la elevazione della pensione fino, nel massimo, a quella prevista, in base alla sua contribuzione, al compimento del suo settantesimo anno mediante versamento di un contributo straordinario pari a:

50 volte l'aumento mensile richiesto, se esso decorre dal sessantacinquesimo anno di età;

41 volte l'aumento mensile richiesto, se esso decorre dal sessantaseiesimo anno di età;

31,5 volte l'aumento mensile richiesto, se esso decorre dal sessantasettesimo anno di età;

21,5 volte l'aumento mensile richiesto, se esso decorre dal sessantottesimo anno di età;

11 volte l'aumento mensile richiesto, se esso decorre dal sessantanovesimo anno di età;

Per decorrenza dell'aumento da mesi diversi da quello successivo al compimento delle età intere indicate, il contributo di cui al comma precedente si calcola sottraendo da quello dovuto per l'età intera compiuta tanti dodicesimi della differenza fra detto contributo e quello previsto per l'età intera successiva quanti sono i mesi già decorsi dal compimento del numero intero di anni.

L'aumento, comunque, decorre dal mese successivo a quello in cui il versamento del contributo straordinario perviene effettivamente all'Ente.

Art. 11.

Hanno diritto alla pensione di invalidità, quale che sia l'anzianità di iscrizione raggiunta, gli iscritti che, successivamente alla data di iscrizione all'albo professionale, e, comunque, dopo il 1° gennaio 1958 ma prima del compimento del settantesimo anno di età, ancorché già in godimento della pensione ordinaria, a causa di infortunio o malattia divengano inabili in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale e presentino all'Ente la relativa domanda prima del compimento del settantesimo anno di età.

La pensione di invalidità è concessa dall'Ente previo accertamento e sentito il parere dell'apposita commissione medica costituita presso ciascun ordine secondo quanto disposto dal successivo art. 12.

L'importo della pensione di invalidità è pari all'importo della pensione ordinaria che sarebbe spettata al settantesimo anno di età al medico iscritto in base all'anzianità contributiva massima che egli avrebbe potuto raggiungere secondo il disposto del precedente art. 10 permanendo lo stesso rapporto, intercorso fino all'anno che precede quello della insorgenza dello stato di invalidità pensionabile, fra contribuzione normale, effettiva o riscattata ai sensi del terzo comma del precedente art. 2, e contribuzione ridotta.

Nel caso in cui l'inabilità di cui al primo comma venga riconosciuta dopo il sessantacinquesimo anno e prima del settantesimo anno di età al medico tenuto alla contribuzione di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2, l'importo della pensione per invalidità, calcolato come al precedente comma, subisce a partire dal mese successivo al compimento del settantesimo anno di età una maggiorazione pari a 5/35 della pensione prevista per tale età al secondo comma del precedente art. 10.

La decorrenza della pensione di invalidità è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la domanda all'Ente.

L'Ente può disporre periodicamente opportuni controlli per accertare la permanenza nel diritto alla pensione per invalidità; nel caso in cui il pensionato non risulti più inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale la pensione viene revocata.

Art. 12.

Presso ciascun ordine dei medici è costituita una commissione medica, la cui durata è stabilita dal consiglio dell'ordine, con il compito di procedere agli accertamenti ed esprimere parere sulle infermità denunciate dagli iscritti al fine del conseguimento della pensione per invalidità.

La commissione è composta di tre medici di cui uno, che la presiede, nominato dal comitato direttivo dell'ENPAM di concerto con l'ordine interessato e gli altri due nominati dal Consiglio direttivo dell'ordine.

Art. 13.

Presso la sede dell'Ente è costituita una commissione medica centrale composta da tre medici nominati dal comitato direttivo che ne fissa anche la durata in carica.

Il comitato direttivo o il comitato esecutivo, prima di decidere sul ricorso ad essi presentato contro il diniego di concessione della pensione di invalidità o contro la revoca della pensione medesima, possono richiedere il parere medico legale della commissione medica centrale sullo stato di invalidità denunciato dal ricorrente.

Art. 14.

Al coniuge superstite del medico iscritto deceduto prima di aver conseguito il diritto a pensione spetta una pensione indiretta pari al 60% della pensione ordinaria stabilita dal secondo comma del precedente art. 10 per il medico al compimento del settantesimo anno di età, tenuto conto delle maggiorazioni di cui al terzo comma e delle riduzioni di cui al quinto comma del medesimo articolo.

Il conseguimento del diritto alla pensione indiretta è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di divorzio fra i coniugi nè sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa del superstite o di entrambi i coniugi.

Art. 15.

Al coniuge superstite del medico pensionato ordinario o per invalidità spetta una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione ordinaria prevista per il medico stesso al compimento del settantesimo anno di età.

La pensione di reversibilità non compete al coniuge superstite:

a) se sussiste sentenza di divorzio o di separazione legale per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi;

b) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni.

Si prescinde dai requisiti di cui alla lettera *b*) del precedente comma quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso del medico pensionato sia avvenuto per causa di infortunio o di malattia professionale.

Art. 16.

I figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti del medico iscritto deceduto prima di aver conseguito il diritto a pensione hanno diritto ad un assegno costituito da una aliquota della pensione ordinaria stabilita dal secondo comma del precedente art. 10 per il medico al compimento del settantesimo anno di età, tenuto conto delle maggiorazioni di cui al terzo comma e delle riduzioni di cui al quinto comma del medesimo articolo.

I figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti del medico pensionato ordinario o per invalidità, orfani di questi, hanno diritto ad un assegno costituito da una aliquota della pensione ordinaria di competenza dello stesso medico al compimento del settantesimo anno di età.

L'aliquota di cui al precedente comma, ove il diritto alla pensione non competa anche al coniuge superstite, è pari:

al 60% in caso di un figlio solo;
all'80% in caso di due figli;
al 100% in caso di tre o più figli.

L'aliquota, ove il diritto alla pensione competa anche al coniuge superstite, è pari:

al 20% in caso di un figlio solo;
al 40% in caso di due o più figli.

L'assegno di cui al presente articolo è corrisposto agli orfani di cui al primo comma fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età o del ventiseiesimo anno di età se, già a carico del medico, siano studenti che frequentano regolarmente, presso istituti pubblici o privati parificati o riconosciuti, corsi di istruzione media o professionale o corsi universitari di diploma di laurea o di specializzazione; l'assegno è corrisposto anche oltre le età indicate agli orfani che, al compimento del ventunesimo anno di età ed anche in età superiore purchè prima del decesso del medico, risultino a carico di questi ed inabili a qualsiasi lavoro proficuo, finchè perdura lo stato di inabilità.

Art. 17.

Ove al momento del decesso del medico non esistano superstiti di cui ai precedenti articoli 14, 15, 16 o, pur esistendo, non abbiano titolo a pensione, la pensione indiretta o di reversibilità compete ai genitori del medico deceduto, semprechè a carico del medico stesso; ove manchino o non abbiano titolo a pensione anche i genitori, la pensione indiretta o di reversibilità compete ai fratelli ed alle sorelle del medico deceduto semprechè totalmente inabili a lavoro proficuo ed a carico di questi.

La pensione ai genitori od ai fratelli ed alle sorelle del medico deceduto è ragguagliata alla pensione ordinaria indicata al primo od al secondo comma del precedente art. 16 rispettivamente per i trattamenti indiretto o di reversibilità ed è pari:

per uno od entrambi i genitori: al 60% della pensione;
per un solo collaterale avente diritto: al 40% della pensione;
per due collaterali aventi diritto: al 50% della pensione;
per tre o più collaterali aventi diritto: al 60% della pensione.

Art. 18.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte del medico iscritto semprechè gli aventi diritto presentino domanda all'Ente entro cinque anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine la pensione è liquidata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, con pagamento degli arretrati per un massimo di cinque anni, senza interessi.

Quando passa a nuove nozze il coniuge superstite perde il diritto alla pensione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio.

L'Ente può disporre periodicamente opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto alla pensione.

Art. 19.

Il medico iscritto o pensionato che a sua volta sia coniuge superstite di medico iscritto o pensionato può cumulare la propria pensione ordinaria o di invalidità con quella indiretta o di reversibilità.

Gli orfani di entrambi i genitori ambedue medici iscritti hanno diritto al cumulo degli assegni di cui all'art. 16 calcolato sulla pensione di ciascun genitore iscritto deceduto.

I genitori ed i collaterali aventi diritto, superstiti di più medici iscritti, hanno diritto al cumulo degli assegni di cui all'art. 17 calcolati su quanto di spettanza di ciascun medico iscritto.

Art. 20.

La misura delle pensioni diretta ordinaria e per invalidità e quella delle pensioni indiretta e di reversibilità sono soggette a revisione avuti presenti sia le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico di cui al precedente art. 8 e sia l'andamento del potere di acquisto della moneta.

Art. 21.

Per conseguire le prestazioni previdenziali disposte dal presente regolamento gli aventi diritto od i loro rappresentanti devono far pervenire all'ENPAM, per il tramite dell'ordine dei medici di appartenenza dello stesso iscritto e del dante causa deceduto, la domanda corredata dai documenti che saranno richiesti dalla direzione dell'Ente.

Le pensioni dell'Ente sono corrisposte, in ratei bimestrali posticipati e per dodici mensilità all'anno, direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti.

In caso di decesso del titolare della pensione durante il bimestre, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.

Contro il diniego di concessione della pensione l'iscritto od il superstite od i loro aventi causa possono ricorrere al comitato esecutivo dell'Ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Avverso la decisione del comitato esecutivo è ammesso ricorso al comitato direttivo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della decisione stessa. Il comitato direttivo decide in via definitiva.

Titolo III

DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Art. 22.

Agli iscritti che, colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità, versino in precarie condizioni economiche nonchè ai superstiti di medico che si trovino in particolari condizioni di bisogno possono essere concessi sussidi assistenziali.

Le erogazioni di cui al precedente comma devono essere contenute entro i limiti di uno stanziamento annuo disposto dal comitato direttivo in sede di approvazione del bilancio di previsione per ciascun esercizio, senza turbamento dell'equilibrio tecnico del trattamento previdenziale e, comunque, entro il limite del 5% dell'onere previsto nell'anno per le pensioni di cui ai precedenti titoli.

I lasciti, le donazioni ed i proventi patrimoniali degli stessi, ove non diversamente indicato dal titolo, devono essere destinati alla erogazione delle prestazioni di cui al precedente articolo.

Ai fini della concessione dei sussidi assistenziali sono considerati superstiti del medico deceduto:

a) la vedova;

b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati o naturali riconosciuti del medico, purchè minori o maggiorenni fino al ventiseiesimo anno di età se studenti a carico del medico;

c) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati o naturali riconosciuti del medico, anche se maggiorenni purchè inabili a qualsiasi lavoro proficuo, già a carico del medico ed il cui stato di invalidità preesisteva al decesso di questi;

d) i fratelli e le sorelle inabili a qualsiasi lavoro proficuo già a carico del medico e il cui stato di invalidità preesisteva al decesso di questi.

Potranno essere concessi sussidi assistenziali anche ai genitori del medico deceduto purchè siano inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed in stato di particolare bisogno.

Lo stato di bisogno dell'iscritto o dei suoi superstiti deve essere comprovato e la misura della prestazione deve essere determinata caso per caso in relazione allo stato di bisogno del richiedente.

L'Ente si riserva in proposito ogni preventivo accertamento.

Art. 23.

Entro i limiti dello stanziamento per sussidi assistenziali di cui all'art. 22, l'Ente istituisce annualmente sussidi assistenziali scolastici a favore degli orfani degli iscritti da concedere in considerazione dello stato di bisogno e dei meriti scolastici dei richiedenti.

L'Ente può altresì, sempre entro i limiti di cui al primo comma, concedere al medico pensionato, al coniuge di medico pensionato ed al coniuge superstite sussidi a titolo di concorso nel pagamento di rette di ammissione in case di riposo pubbliche e private di accertata serietà.

Art. 24.

L'iscritto o il superstite per conseguire i sussidi assistenziali deve rivolgere domanda alla presidenza dell'Ente per il tramite dell'ordine competente, corredandola con gli opportuni documenti.

L'ordine trasmette la domanda ed i relativi documenti all'Ente formulando il proprio parere.

All'interessato od al suo legale rappresentante la direzione dell'Ente comunica l'esito della domanda; avverso il provvedimento è ammesso ricorso al comitato esecutivo dell'Ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della decisione.

Contro la successiva decisione del comitato esecutivo ed entro sessanta giorni dalla data della sua comunicazione è ammesso ricorso al comitato direttivo dell'Ente che decide in via definitiva.

Titolo IV

DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE VOLONTARIO

Art. 25.

Il medico iscritto può effettuare, prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età o del conseguimento della pensione di invalidità, versamenti volontari per il conseguimento di prestazioni previdenziali in aggiunta a quelle previste nei precedenti articoli.

I versamenti volontari, il cui importo non può superare in ciascun anno solare, la somma di L. 3.600.000, danno diritto alla pensione volontaria ordinaria, alla pensione volontaria di invalidità ed alla pensione ai superstiti.

Il limite di cui al precedente comma è elevato a L. 7.200.000 se i versamenti sono effettuati da iscritti che hanno superato il cinquantacinquesimo anno di età.

Ai fini della determinazione della misura delle pensioni di cui ai precedenti commi gli importi dei versamenti volontari effettuati dagli iscritti di ciascun anno vengono rivalutati in proporzione alle eventuali plusvalenze del patrimonio dell'Ente contabilizzate nei bilanci degli anni successivi fino a quello che precede il pensionamento.

I trattamenti previdenziali assicurati dai versamenti volontari vengono annualmente rivalutati in proporzione alle plusvalenze di cui al precedente comma, a partire dall'anno successivo a quello nel cui bilancio le plusvalenze stesse vengono contabilizzate.

In caso di cancellazione o radiazione dall'albo professionale, al medico iscritto compete il rimborso del 70% dei contributi volontari versati, rivalutati ai sensi del comma quinto del presente articolo.

Art. 26.

La pensione volontaria ordinaria compete al medico al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età stessa.

L'importo della pensione volontaria ordinaria si calcola applicando ai versamenti effettuati in ciascun anno i coefficienti di cui alla allegata tabella *A* secondo le norme ivi riportate.

La pensione volontaria di invalidità compete all'iscritto che, prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, consegue la pensione di invalidità di cui al precedente art. 11, con la medesima decorrenza ed alle medesime condizioni di questa.

L'importo della pensione volontaria di invalidità è pari a quello che sarebbe stato l'importo della pensione volontaria ordinaria al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età in base ai versamenti volontari effettuati entro l'anno solare che precede quello in cui è insorto lo stato di invalidità pensionabile.

Ai superstiti del medico iscritto deceduto prima di aver conseguito il diritto alla pensione volontaria ordinaria o di invalidità compete una pensione indiretta pari ad una aliquota della pensione volontaria che sarebbe spettata al medico in caso di invalidità assoluta e permanente sopravvenuta al momento del decesso e calcolata tenendo conto anche dei contributi versati nell'anno solare in cui è avvenuto il decesso.

Ai superstiti del medico che fruisce della pensione volontaria ordinaria o di invalidità compete una pensione di reversibilità pari ad una aliquota della pensione volontaria di cui fruiva il medico deceduto.

Le persone superstiti aventi diritto al trattamento di cui ai due comma precedenti, le aliquote per la determinazione della pensione indiretta o di reversibilità, le condizioni per il riconoscimento delle pensioni medesime e le modalità per la loro liquidazione sono quelle stesse previste al precedente titolo II per le pensioni ai superstiti.

Alle prestazioni del trattamento previdenziale volontario si applicano le disposizioni di cui al precedenti articoli 19, 20 e 21.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 27.

A partire dal 1° gennaio 1980 i titolari di pensione ordinaria di età inferiore a 70 anni iscritti agli albi professionali sono tenuti al pagamento del contributo di cui alla lettera *c)* del precedente art. 2.

Le pensioni ordinarie e quelle di invalidità in godimento al 1° gennaio 1980 continuano ad essere liquidate nello stesso importo, arrotondato, a partire dalla detta data, al migliaio superiore.

Le pensioni indirette e di reversibilità a favore dei superstiti degli iscritti deceduti prima del 1° gennaio 1980 e comunque in erogazione a detta data continuano ad essere liquidate e pagate nelle misure raggiunte dalle pensioni stesse per effetto del disposto dell'art. 20 del regolamento approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1975 e successive modificazioni; l'eventuale eccedenza della misura della pensione rispetto a quelle fissate del presente Regolamento rimane acquisita a titolo personale ed è riassorbibile per intero mediante i miglioramenti che a qualsiasi titolo potranno essere in seguito disposti.

I versamenti volontari effettuati prima del 1° gennaio 1980 da medici che all'atto del versamento avevano compiuto il sessantacinquesimo anno di età danno diritto alle prestazioni previste all'art. 27 del regolamento approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1975, e successive modificazioni.

I trattamenti previdenziali assicurati dai versamenti volontari in erogazione al 1° gennaio 1980 continuano ad essere erogati nelle misure raggiunte alla predetta data e sono suscettibili delle variazioni di cui al penultimo comma del precedente art. 25.

Le pensioni a favore dei futuri superstiti dell'iscritto già in pensione al 1° gennaio 1980 saranno liquidate in base alle norme del presente regolamento.

Art. 28.

In deroga a quanto stabilito dalla lettera *b)* del primo comma del precedente art. 10 l'anzianità di iscrizione all'Ente necessaria per il conseguimento della pensione ordinaria è ridotta ad un anno per i nati negli anni 1901 e precedenti, a due anni per i nati nel 1902 e così via elevandosi di un anno per ogni anno di nascita successivo fino a raggiungere i dieci anni previsti alla lettera *b)* del citato articolo.

Per i nati negli anni 1907 e precedenti rimangono ferme le riduzioni di anzianità contributiva e di importo delle pensioni nonchè la misura del contributo da versare per ciascun anno mancante secondo quanto stabilito dall'art. 29 del regolamento approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 22 maggio 1970, e successive modificazioni.

Art. 29.

L'iscritto che, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età non può contare sull'anzianità di iscrizione di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'art. 10 o su quella ridotta di cui al primo comma dell'art. 28 è obbligato a ritardare la propria entrata in pensione fino al conseguimento dell'anzianità di iscrizione fissata per l'anno in cui ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

Per tutto il periodo del ritardo obbligatorio nel pensionamento l'iscritto è tenuto al versamento del contributo stabilito alla lettera *b)* dell'art. 2.

Art. 30.

Gli iscritti che al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età non possono contare sull'anzianità di contribuzione indicata alla lettera *d)* dell'art. 10 o su quelle ridotte indicate al secondo comma dell'art. 28 devono versare i contributi per gli anni mancanti al raggiungimento dell'anzianità necessaria.

Il contributo da versare per ciascun anno mancante è fissato nella misura di L. 600.000 per tutti.

Dal numero degli anni mancanti al raggiungimento della richiesta anzianità vengono detratti gli anni o le frazioni di anno di durata superiore a sei mesi nei quali il pensionondo è stato totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale, semprechè per detti periodi non abbia già fruito della esenzione di cui all'art. 5. La detrazione si opera solo se la inabilità si è verificata successivamente alla iscrizione all'albo professionale, nel periodo, di durata pari alla richiesta anzianità, immediatamente precedente al raggiungimento dell'età di pensione.

Art. 31.

Agli iscritti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento fruiscono della pensione ordinaria che, al netto dell'eventuale aumento conseguito mediante l'allineamento contributivo di cui alle disposizioni richiamate dal primo comma dell'art. 32 del regolamento approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 febbraio 1975 nonchè al netto dei miglioramenti ivi disposti, comprese le variazioni dovute all'applicazione dell'art. 20 del citato regolamento, risulta di importo inferiore a L. 60.000 mensili, è consentito di elevare la propria pensione fino a tale misura mediante versamento di un contributo straordinario che, per ogni aumento non frazionabile di L. 2.000 mensili è pari ad una somma stabilita come appresso a seconda dell'età raggiunta dal pensionato al momento in cui effettua il versamento:

età fino a 70 anni .	L. 60.000
età superiore a 70 anni e fino a 74 anni .	» 50.000
età superiore a 74 anni e fino a 80 anni .	» 40.000
età superiore a 80 anni	» 30.000

L'aumento della pensione decorre dal mese successivo a quello in cui il pensionato provvede al versamento del contributo straordinario od è ammesso all'assolvimento del contributo mediante trattenuta sull'aumento stesso.

Per i medici pensionati ordinari appartenenti alle classi 1905, 1906 e 1907 nonchè quelli appartenenti alle classi 1904 e precedenti rimangono confermate le possibilità di conseguire gli aumenti di pensione previo allineamento contributivo, secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma quarto e seguenti, del regolamento approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 22 maggio 1970 e successive modificazioni. Pertanto, quelli di essi che si sono avvalsi della facoltà di cui al primo comma del presente articolo possono conseguire l'allineamento della loro pensione al livello generale previo versamento di una somma fissata nelle seguenti misure appartenenti a ciascun anno di nascita:

Anno di nascita	Somma da versare	Anno di nascita	Somma da versare
1907	L. 120.000	1900	L. 1.088.000
1906	L. 240.000	1899	L. 1.136.000
1905	L. 360.000	1898	L. 1.184.000
1904	L. 1.300.000	1897	L. 1.244.000
1903	L. 1.280.000	1896	L. 1.292.000
1902	L. 1.260.000	1895 e prec.	L. 1.352.000
1901	L. 1.240.000		

La somma da versare va ridotta di un trentesimo del suo importo per ogni anno intero trascorso dalla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età a quella di cui si provvede all'allineamento contributivo.

La nuova misura della pensione decorre dal mese successivo a quello in cui si provvede al versamento della somma di cui al precedente comma.

Art. 32.

Il comitato esecutivo, su richiesta dell'interessato ed ove sussistano particolari condizioni di bisogno, può concedere facilitazioni nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 30 e 31 mediante trattenuta dei ratei di pensione per l'intero importo o per una parte di esso fino alla concorrenza di quanto dovuto.

In caso di decesso del beneficiario prima che sia stato totalmente soddisfatto il credito dell'Ente, ai superstiti spetta la pensione per essi prevista, senza ulteriori contribuzioni.

Art. 33.

Il regolamento del Fondo di previdenza generale dell'ENPAM approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'8 febbraio 1975, e successive modificazioni, è sostituito dal presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 1980.

TABELLA *A*

(Art. 26 del regolamento)

Coefficiente per il quale occorre moltiplicare l'importo (espresso in lire) dei versamenti volontari effettuati in un anno solare per determinare l'importo mensile (espresso in lire) della corrispondente pensione volontaria diretta ordinaria o di invalidità.

L'età considerata nella tabella è quella che l'interessato compie nell'anno solare in cui vengono effettuati i versamenti volontari.

Se l'interessato effettua dei versamenti volontari in più anni solari, l'importo mensile della corrispondente pensione volontaria diretta è la somma degli importi mensili delle pensioni volontarie dirette corrispondenti ai versamenti effettuati in ciascun anno solare; a tal fine, per il caso di invalidità si prendono in considerazione solo i contributi volontari versati fino all'anno solare precedente a quello in cui è insorto lo stato di invalidità.

Età	Coefficienti	Età	Coefficienti
25	0,03518	46	0,01653
26	0,03389	47	0,01594
27	0,03266	48	0,01536
28	0,03149	49	0,01481
29	0,03036	50	0,01427
30	0,02928	51	0,01375
31	0,02825	52	0,01324
32	0,02725	53	0,01274
33	0,02630	54	0,01225
34	0,02537	55	0,01178
35	0,02449	56	0,01132
36	0,02363	57	0,01087
37	0,02280	58	0,01042
38	0,02200	59	0,00999
39	0,02123	60	0,00956
40	0,02049	61	0,00914
41	0,01977	62	0,00872
42	0,01908	63	0,00831
43	0,01841	64	0,00788
44	0,01776	65	0,00767
45	0,01713		

(7066)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3348/81 del Consiglio, del 17 novembre 1981, relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione d'aerodine.

Pubblicato nel n. L 343 del 30 novembre 1981

(328/C)

Regolamento (CEE) n. 3349/81 del Consiglio del 24 novembre 1981, che prevede una diminuzione del prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti del settore delle carni bovine originari e provenienti dalla Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 3350/81 della commissione, del 25 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3351/81 della commissione, del 25 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3352/81 della commissione, del 25 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3353/81 della commissione, del 25 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3354/81 della commissione, del 25 novembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3355/81 della commissione, del 25 novembre 1981, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3035/79 che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « light air cured » del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley, « light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured » nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3356/81 della commissione, del 23 novembre 1981, relativo al regime di importazione di taluni prodotti tessili originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 3357/81 della commissione, del 23 novembre 1981, che proroga il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone a sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3358/81 della commissione, del 25 novembre 1981, che fissa gli importi del contributo gravante alla produzione nel settore dello zucchero per il periodo dal 1° luglio 1980 al 30 giugno 1981 e gli importi che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole.

Regolamento (CEE) n. 3359/81 della commissione, del 25 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2161/81 recante applicazione, all'inizio della campagna 1981-82, di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero panificabile.

Regolamento (CEE) n. 3360/81 della commissione, del 25 novembre 1981, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati.

Regolamento (CEE) n. 3361/81 della commissione, del 25 novembre 1981, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 7 dicembre 1981 e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2226/78.

Regolamento (CEE) n. 3362/81 della commissione, del 25 novembre 1981, relativo ad una quinta vendita, a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di carni bovine congelate destinate ad essere esportate in Polonia.

Regolamento (CEE) n. 3363/81 della commissione, del 25 novembre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3364/81 della commissione, del 25 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3365/81 della commissione, del 25 novembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3316/81 della commissione, del 16 novembre 1981, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 334 del 21 novembre 1981.

Pubblicati nel n. L 339 del 26 novembre 1981

(329/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Avvisi di rettifica

Nel decreto del Presidente della Camera dei deputati 10 dicembre 1981 concernente i piani di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per gli anni 1980 e 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1981, al terzo comma delle premesse, dove è scritto: « Visti i propri decreti n. 401 del *22* gennaio 1980 ... », leggasi: « Visti i propri decreti n. 401 del *24* gennaio 1980 ... ».

Nella tabella I, allegata allo stesso decreto, in corrispondenza del Componente parlamentare della SVP, nelle due ultime finche, dove è scritto: « 75.547.445 » leggasi: « 75.547.446 » e dove è scritto: « 46.386.131 » leggasi: « 46.386.130 ».

Nel secondo comma del decreto del Presidente della Camera dei deputati 10 dicembre 1981 concernente i piani di ripartizione del contributo di lire 5 miliardi ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1981, dove è scritto: « ... saranno erogati *dai* partiti ... », leggasi: « ... saranno erogati *ai* partiti ... ».

(7210)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marchesini Agostino, con sede e stabilimento in Bologna, è prolungata al 18 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marchesini Agostino, con sede e stabilimento in Bologna, è prolungata al 17 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevola-

zioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marchesini Agostino, con sede e stabilimento in Bologna, è prolungata al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE.CO.M., stabilimento di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE.CO.M., stabilimento di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE.CO.M., stabilimento di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 9 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica Tirrena, con stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale dell'11 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova SIDA - Società industriale dell'abbigliamento, con sede e stabilimento in Garbagna Novarese (Novara), è prolungata al 5 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 12 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Sarner Tyrol di Sarentino (Bolzano), è prolungata al 21 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 13 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarner Tyrol di Sarentino (Bolzano), è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto interministeriale 14 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattordici Geri con sede in Savona ora Metalmetron S.p.a., è prolungata a 54 mesi.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 14 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roslein con sede in Firenze e stabilimento a Radda di Chianti (Siena), è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 16 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roslein di Chianti (Siena), è prolungata al 1° maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 16 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Italiana Oleodotti Gaeta - SIOG, di Gaeta (Latina), depositi di Pomezia e Gaeta, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 16 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Albano, con sede in Milano e stabilimento in Albano Vercellese (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 marzo 1981 al 23 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paoletti, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali in Ferrara, Ascoli Piceno, Ancona, Bari, Foggia, Taranto, Cagliari, Firenze, Arezzo, Pisa, Savona, Perugia, Salerno, Catania, Palermo, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani, Potenza, Reggio Calabria, Cosenza, Roma, Latina, Torino, Udine, Padova e Treviso, è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 16 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcit Elettronica Civile di S. Antonino di Susa (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 16 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.F.I. - Ente Farmacologico Italiano, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.F.I. - Ente Farmacologico Italiano, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 22 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 22 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderman, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), stabilimento di Controguerra (Teramo), è prolungata al 7 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Sagrado con sede in Cesano Maderno (Milano), stabilimento in Sagrado (Gorizia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 luglio 1981 al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(7137)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 27 novembre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Tiziana a r.l. con sede in Cosenza costituita per rogito Scornajenghi in data 13 giugno 1973, rep. 103481, reg. soc. 2038;

2) società cooperativa edilizia Il Lavoratore a r.l. con sede in Cosenza costituita per rogito Gervasio in data 17 settembre 1970, rep. 20244, reg. soc. 1741;

3) società cooperativa edilizia Valeria a r.l. con sede in Cosenza costituita per rogito Scornajenghi in data 26 maggio 1972, rep. 94604, reg. soc. 1914;

4) società cooperativa edilizia Condor a r.l. con sede in Cosenza costituita per rogito Micciulli in data 10 febbraio 1976, rep. 565, reg. soc. 2359;

5) società cooperativa edilizia La Costanza a r.l. con sede in Cosenza costituita per rogito Gervasio in data 4 luglio 1973, rep. 30220, reg. soc. 2054;

6) società cooperativa edilizia Ziggurath a r.l., già « La Speranza », con sede in Cosenza costituita per rogito Luigi Goffredo in data 24 luglio 1973, reg. soc. 2059;

7) società cooperativa edilizia S. Elia Profeta a r.l. con sede in Cosenza costituita per rogito Luigi Goffredo in data 30 giugno 1973, reg. soc. 2023;

8) società cooperativa edilizia Garden a r.l. con sede in Cosenza costituita per rogito Fiore in data 5 febbraio 1973, rep. 2272, reg. soc. 1972;

9) società cooperativa edilizia A.C.L.I.-Commenda a r.l. con sede in Cosenza costituita per rogito Gervasio in data 15 febbraio 1973, rep. 28805, reg. soc. 1983;

10) società cooperativa edilizia La Pineta a r.l. con sede in Cosenza costituita per rogito Scornajenghi in data 24 maggio 1972, rep. 94547, reg. soc. 1932;

11) società cooperativa edilizia Matteotti a r.l. con sede in Cosenza costituita per rogito Fiore in data 3 luglio 1973, rep. 2586, reg. soc. 2068;

12) società cooperativa edilizia Centomila a r.l. con sede in Cosenza costituita per rogito Stancati in data 22 marzo 1972, rep. 297317, reg. soc. 1957;

13) società cooperativa edilizia S. Marina a r.l. con sede in Casole Bruzio (Cosenza) costituita per rogito Gisonna in data 15 novembre 1975, rep. 3500, reg. soc. 2317;

14) società cooperativa edilizia Cooperativa 3000 a r.l. con sede in Rende (Cosenza) costituita per rogito Goffredo in data 4 luglio 1973, reg. soc. 2032;

15) società cooperativa edilizia I.R.P.I.-Ricerche a r.l. con sede in Rende (Cosenza) costituita per rogito Goffredo in data 18 luglio 1972, reg. soc. 1898;

16) società cooperativa edilizia Commenda a r.l. con sede in Rende (Cosenza) costituita per rogito Scornajenghi in data 11 aprile 1972, rep. 93541, reg. soc. 2015;

17) società cooperativa edilizia di produzione e lavoro Sant'Antonio a r.l. con sede in Rende (Cosenza) costituita per rogito Micciulli in data 26 aprile 1975, rep. 143, reg. soc. 2269;

18) società cooperativa edilizia Bene-Lux a r.l. con sede in S. Stefano di Roghiano (Cosenza) costituita per rogito Scornajenghi in data 21 gennaio 1974, reg. soc. 2146;

19) società cooperativa di consumo Alba Nuova a r.l. con sede in Crotone (Catanzaro) costituita per rogito Ioele in data 14 maggio 1944, rep. 14636, reg. soc. 623.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire;

1) società cooperativa edilizia Albarella a r.l. con sede in Genova costituita per rogito Barletti in data 13 agosto 1958, rep. 110530, reg. soc. 22451;

2) società cooperativa edilizia La Capinera a r.l. con sede in Genova costituita per rogito Ghigliotti in data 10 novembre 1958, rep. 7717, reg. soc. 22575;

3) società cooperativa edilizia La Dimora a r.l. con sede in Genova costituita per rogito Ridella in data 25 marzo 1976, rep. 1943, reg. soc. 31751;

4) società cooperativa edilizia Mimosa a r.l. con sede in Genova costituita per rogito Salvadori in data 1° dicembre 1970, rep. 1195, reg. soc. 28411;

5) società cooperativa di consumo Moreno a r.l. con sede in Genova costituita per rogito Ridella in data 21 ottobre 1975, rep. 1054, reg. soc. 31448;

6) società cooperativa edilizia San Nazzario a r.l. con sede in Chiavari (Genova) costituita per rogito Messuti in data 13 luglio 1958, rep. 6135, reg. soc. 806;

7) società cooperativa edilizia fra dipendenti della Società unione esercizi elettrici - CEDUNES, già Cooperativa edilizia fra dipendenti di Aziende Elettriche - D.A.E. a r.l. con sede in Chiavari (Genova) costituita per rogito Galvagna in data 28 agosto 1954, rep. 17499, reg. soc. 554;

8) società cooperativa edilizia Sammargheritese a r.l. con sede in S. Margherita Ligure (Genova) costituita per rogito Di Donato in data 1° marzo 1971, rep. 4537, reg. soc. 1632;

9) società cooperativa edilizia Stadio a r.l. con sede in S. Margherita Ligure (Genova) costituita per rogito Grifoni in data 18 aprile 1974, rep. 20973;

10) società cooperativa edilizia TAI a r.l. con sede in S. Margherita Ligure (Genova) costituita per rogito Grifoni in data 2 febbraio 1973, rep. 15130, reg. soc. 1823;

11) società cooperativa edilizia San Timoteo a r.l. con sede in S. Margherita Ligure (Genova) costituita per rogito Grifoni in data 26 gennaio 1973, rep. 15054, reg. soc. 1809;

12) società cooperativa edilizia Crosa dell'Oro a r.l. con sede in S. Margherita Ligure (Genova) costituita per rogito Grifoni in data 22 aprile 1971, rep. 1064, reg. soc. 1641;

13) società cooperativa edilizia Il Delfino a r.l. con sede in Recco (Genova) costituita per rogito Carosi in data 13 settembre 1975, rep. 4520, reg. soc. 31356;

14) società cooperativa edilizia La Casa a r.l. con sede in La Spezia costituita per rogito Ceroni in data 14 aprile 1971, rep. 32953, reg. soc. 2504 (fasc. 3688);

15) società cooperativa di produzione e lavoro Centro di Progettazione Tecnoligure a r.l. con sede in La Spezia costituita per rogito Ceroni in data 11 settembre 1972, rep. 41010, reg. soc. 2697;

16) società cooperativa edilizia Medusa a r.l. con sede in Lerici (La Spezia) costituita per rogito Federici in data 23 marzo 1962, rep. 35579, reg. soc. 1741;

17) società cooperativa edilizia Dipendenti Amministrazione Finanziaria - C.E.D.A.F. a r.l. con sede in Sanremo (Imperia) costituita per rogito Greco in data 8 gennaio 1964, rep. 17174, reg. soc. 1449;

18) società cooperativa mutua edilizia «Casa del Sole» a r.l. con sede in Sanremo (Imperia) costituita per rogito Spano in data 9 marzo 1960, rep. 28127, reg. soc. 1287;

19) società cooperativa edilizia La Fiduciosa a r.l. con sede in La Spezia costituita per rogito Ferrara in data 17 giugno 1963, rep. 50395, reg. soc. 1853.

(7113)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazioni al disciplinare per la vendita alle amministrazioni comunali di 20.000 quintali di Grana Padano e Parmigiano Reggiano detenuti dall'A.I.M.A. in pubblico ammasso.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° luglio 1981 è stato pubblicato il disciplinare per la vendita alle amministrazioni comunali di 20.000 quintali di Grana Padano e Parmigiano Reggiano detenuti dall' A.I.M.A. in pubblico ammasso.

Con successiva disposizione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1981, veniva prorogato al 16 novembre 1981 il termine, già fissato al 1° ottobre 1981, concesso alle amministrazioni comunali per la presentazione delle domande di acquisto.

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente il termine concesso alle amministrazioni comunali per la presentazione all'A.I.M.A. delle domande di acquisto di formaggio, al fine di consentire al maggior numero possibile di amministrazioni comunali di accedere a tale particolare ed agevolata forma di acquisto.

Considerato che la necessità di tale ulteriore proroga scaturisce dall'esigenza, manifestata a più riprese da molte amministrazioni comunali, di predisporre la documentazione necessaria e di sottoporre la relativa delibera alla approvazione della giunta comunale, attività che richiedono tempi talora non brevi;

Considerato altresì che, nei limiti dei quantitativi autorizzati dal CIPE per tale vendita agevolata alle amministrazioni comunali, esiste a tutt'oggi disponibilità di prodotto;

Si dispone quanto segue:

In deroga a quanto previsto dal «disciplinare per la vendita alle amministrazioni comunali di 20.000 quintali di Grana Padano e Parmigiano Reggiano detenuti dall'A.IM.A. in pubblico ammasso» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 1° luglio 1981) così come modificato dalla disposizione di proroga del 13 ottobre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1981) il termine del 16 novembre 1981 utile per la presentazione all'A.I.M.A. delle domande di acquisto del formaggio, di cui al tit. I punto 3) del disciplinare citato, viene prorogato al 31 dicembre 1981.

Roma, addì 17 novembre 1981

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

(7189)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Rivara.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1981 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Rivara è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 249.657.784 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 260.440.000 iscritto a ruolo a nome delle ditte S.n.c. Figli di Giacoletto Giuseppe di Giacoletto Fratelli e S.n.c. S.E.A.OFF. Meccanica di Giacoletto G. e C.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse

L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(7172)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di S. Paolo Belsito Liveri.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1981 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di S. Paolo Belsito Liveri è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 43.950.718 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 46.395.775 iscritto a ruolo a nome delle ditte Nappi Gennaro e «Nappi Gennaro e Luigi società di fatto».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(7173)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a novanta posti di cancelliere nella carriera di concetto del personale di cancelleria

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1268, concernente il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera di concetto del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1971, concernente il riconoscimento di diplomi di qualifica per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto nel Ministero degli affari esteri;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, così come modificata, all'art. 7, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1981;

Tenuto conto delle detrazioni e delle riserve da effettuare per gli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a novanta posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria, di cui sessanta posti riservati alla specializzazione contabile e trenta posti riservati alla specializzazione di assistente sociale.

Qualora i candidati idonei in una delle specializzazioni messe a concorso siano in numero inferiore al numero dei posti riservati alla relativa specializzazione, i posti non utilizzati possono andare ad incremento, fino alla concorrenza dei candidati idonei nell'altra specializzazione secondo l'ordine di merito derivante dal punteggio riportato dai candidati nell'altra specializzazione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni. Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso dei requisiti necessari, nonché dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) titolo finale di studio rilasciato da scuola o da istituti secondari di secondo grado;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento e di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita. L'aspirante che ha superato i 35 anni di età deve indicare in base a quale titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale Istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) la specializzazione o le specializzazioni cui intenda concorrere fra quelle indicate nell'art. 1;

9) la lingua in cui intende svolgere la prova obbligatoria;

10) se e quali prove facoltative, fra quelle indicate nell'art. 6, intenda sostenere;

11) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

Si sottolinea in particolare a questo proposito che, per esigenze dell'amministrazione, i vincitori possono essere destinati, dopo l'espletamento del prescritto periodo di prova, a prestare servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

A mente delle vigenti disposizioni sugli impiegati civili dello Stato, l'impiegato che non assuma servizio presso la sede indicata dall'amministrazione entro il termine prefissogli incorre nella decadenza dall'impiego.

L'aspirante deve altresì dichiarare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta legale, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco o dal funzionario competente a ricevere la

documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 4.

Gli esami per il concorso di ammissione alla carriera del personale di cancelleria del Ministero degli affari esteri consistono in due prove scritte ed una orale. Il candidato deve altresì sostenere la prova o le prove integrative richieste nella domanda di ammissione al concorso e previste dall'art. 1 del bando.

Viene presa in considerazione, ai fini della specializzazione, la prova nella quale il candidato ha conseguito la votazione più elevata.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) traduzione, con uso del vocabolario, in lingua francese o inglese a scelta del candidato;

per la specializzazione contabile:

3*a*) elementi di contabilità di Stato e di ragioneria generale;

per la specializzazione di assistenza sociale:

3*b*) elementi di legislazione sociale ed assistenziale, con particolare riguardo alle norme sull'emigrazione ed il servizio consolare, e di teoria e pratica del servizio sociale.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove di cui ai punti 1) e 3) sub *a*) e *b*) e quattro ore per svolgere quella di cui al punto 2).

L'esame orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) nozioni di storia moderna e contemporanea;

b) nozioni di diritto privato, costituzionale ed internazionale;

c) nozioni di geografia fisica e politica.

L'esame orale relativo alle prove integrative si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quelle facoltative di cui al successivo art. 6 consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 5.

Il punteggio per ogni prova obbligatoria e per ogni prova di specializzazione è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse ed una votazione di almeno sette o massimo dieci centesimi nella prova o nelle prove scritte di specializzazione.

Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi nelle materie orali obbligatorie ed almeno sei ed un massimo di dieci centesimi nella prova o nelle prove di specializzazione. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, dal voto ottenuto nella prova orale obbligatoria e dalla media dei voti ottenuti nella prova scritta ed orale di specializzazione. Qualora il candidato abbia superato le prove per due specializzazioni, verrà considerata esclusivamente la votazione più elevata tra quelle conseguite nelle due prove. A tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi del successivo art. 6 per le prove facoltative.

Art. 6.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta o orale, oppure ad entrambe, in quella delle due lingue indicate all'art. 4, n. 2), che non sia stata scelta per la prova obbligatoria o nelle lingue tedesca, russa, araba o spagnola, fino ad un massimo di due lingue.

La prova scritta consiste in una traduzione dall'italiano, con uso del vocabolario. Può chiedere altresì di essere sottoposto ad una prova pratica facoltativa di dattilografia o di stenografia o ad entrambe. La prova di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento, con l'uso dell'incolonnatore, nel tempo di 30 minuti). La prova di stenografia consiste in un dettato di cinque minuti alla velocità di settanta parole al minuto. Il concorrente dispone di ulteriori cinquanta minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato. Per ciascuna prova scritta o pratica il candidato può conseguire un massimo di due centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Per la prova orale in lingua il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi per ciascuna lingua, purché raggiunga la sufficienza di almeno un centesimo.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un ministro plenipotenziario di 2ª classe, in servizio o a riposo o di un consigliere di ambasciata che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione od equiparato e di due professori di istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero.

Art. 8.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, provvista della firma del concorrente ed autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 9.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove scritte le quali, di norma, si svolgono in giorni successivi. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia delle successive prove, dandone comunicazione ai candidati.

La preparazione e la scelta dei temi per le prove scritte avviene nel modo stabilito nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 10.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 6. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre disposizioni vigenti in materia di preferenze.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera — la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame e dichiara i vincitori del concorso e gli idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di 35 anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio su carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta legale;

4) certificato su carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta legale. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) un'attestazione in carta legale rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 13.

L'eventuale conferimento di posti di cui all'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione alle riserve di posti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, cancellieri in prova nella carriera del personale di cancelleria per prestare il servizio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza un giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1981

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1981
Registro n. 17 *Esteri, foglio n.* 246

PROGRAMMA DI ESAME

Elementi di diritto amministrativo.

1) La funzione amministrativa. Il concetto di pubblica amministrazione. Amministrazione diretta e indiretta. Organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici.

2) I princìpi della competenza e della gerarchia. Le persone preposte agli uffici amministrativi. Il rapporto di pubblico impiego. Doveri e responsabilità degli impiegati.

3) L'amministrazione diretta centrale. Organi attivi, consultivi e di controllo. Il Consiglio di Stato, l'Avvocatura Generale dello Stato, la Corte dei conti.

4) Il concetto dei beni pubblici in generale. I beni demaniali. I beni patrimoniali.

5) Gli atti amministrativi e loro classificazione. Perfezione, efficacia e validità degli atti amministrativi.

6) La giustizia amministrativa. Diritti soggettivi e interessi legittimi. Ricorsi amministrativi: opposizione; ricorso gerarchico; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; ricorsi giurisdizionali.

Elementi di contabilità di Stato.

1) Patrimonio dello Stato.

2) Contratti.

3) Bilancio di previsione. Ripartizione delle entrate e delle spese di bilancio. Fondi di riserva.

4) Rendiconto generale. Conto consuntivo, competenza e residui. Conto del patrimonio e dimostrazione di concordanza tra le contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

5) Entrate dello Stato. Accertamento, riscossione e versamento.

6) Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Rendiconti amministrativi.

7) Compiti delle Ragionerie centrali e della Corte dei conti, con particolare riguardo alla loro funzione di controllo.

8) Responsabilità dei pubblici funzionari.

Elementi di ragioneria generale.

Elementi di legislazione sociale ed assistenziale, con particolare riguardo alle norme sull'emigrazione ed al servizio consolare, e di teoria e pratica del servizio sociale.

1) Prevenzione, previdenza, assistenza e sicurezza sociale (concetti, caratteri distintivi, punti di convergenza). Gli elementi del rapporto di assicurazione sociale (soggetti, oggetto, contenuto). Gli eventi coperti dall'assicurazione sociale (malattia, infortunio, malattia professionale, tubercolosi, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, disoccupazione). Perfezionamento professionale. Riqualificazione. La sicurezza sociale (concetti fondamentali). Le principali fonti internazionali della legislazione sociale (convenzioni O.I.L., regolamento CEE, ecc.). Problemi generali dell'emigrazione. La tutela dell'emigrante. Le prestazioni ed i servizi consolari a favore dei cittadini all'estero.

2) Nozioni di psicologia sociale, di sociologia e di antropologia culturale, con particolare riguardo ai problemi connessi con i movimenti di popolazione. Nozioni di statistica e di ricerca sociale. Nozioni sugli sviluppi attuali della politica sociale e del lavoro sociale e sulle funzioni dei vari tipi di operatori sociali.

Nozioni di storia moderna e contemporanea.

Cenni sui principali avvenimenti storici dal Congresso di Vienna (1815) ad oggi, con particolare riguardo all'Italia.

Nozioni di diritto privato, costituzionale ed internazionale.

1) Diritto oggettivo e diritti soggettivi. Diritti e interessi. Diritto pubblico e privato.

2) Fonti del diritto. Leggi, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti. Consuetudine e codificazione. Interpretazione e analogia. Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio.

3) Soggetti di diritto: persone fisiche e giuridiche. Rappresentanza.

4) Fatti ed atti giuridici. Il negozio giuridico: requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali. Vizi del negozio giuridico. Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.

5) Diritti reali. Proprietà. Possesso.

6) Cenni generali del diritto di famiglia. Il matrimonio: diritti e doveri dei coniugi. La patria potestà, l'adozione, l'affiliazione.

7) Successione legittima e testamentaria.

8) Le obbligazioni: il contratto. L'impresa in generale e l'impresa commerciale. La società in generale. La società per azioni, in nome collettivo, in accomandita, in accomandita per azioni.

9) Titoli di credito: cambiale, assegno bancario ed assegno circolare.

10) Lo Stato e le sue varie forme. Nozione di Costituzione. Organi dello Stato. La Costituzione della Repubblica italiana: Presidente della Repubblica; Parlamento; Governo; Corte costituzionale. Magistratura e Consiglio superiore della magistratura.

11) Cenni sulla struttura della Comunità internazionale e sui rapporti tra l'ordinamento internazionale e gli ordinamenti degli Stati.

12) Cenni sulle fonti del diritto internazionale.

13) I soggetti di diritto internazionale. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali.
14) Immunità e privilegi diplomatici.
15) Cenni sulle notificazioni e sugli atti istruttori all'estero.

Nozioni di geografia fisica e politica.

Lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico dei cinque continenti. Principali prodotti agricoli ed industriali. Confini, popolazioni, religioni dei principali Paesi.

PROVE FACOLTATIVE

Dattilografia.

La prova di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

Stenografia.

La prova di stenografia consiste in un dettato di cinque minuti alla velocità di settanta parole al minuto. I candidati disporranno di cinquanta minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato.

(7147)

MINISTERO DEL TESORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a dieci posti di agente di cambio presso la borsa valori di Palermo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1980, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 301, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 27 ottobre 1980, con il quale è stato indetto il concorso a dieci posti di agente di cambio presso la borsa valori di Palermo;

Considerato che nel termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso non sono pervenute domande;

Vista la delibera n. 66 del 24 marzo 1981 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Palermo ha chiesto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al sopracitato concorso;

Vista la nota n. B/81/06216 del 3 settembre 1981 con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa si è espressa favorevolmente in merito ad un eventuale provvedimento di riapertura di detti termini;

Ravvisata l'opportunità di riaprire il termine di presentazione delle domande al sopracitato concorso per consentire la partecipazione di eventuali candidati, nell'interesse del buon funzionamento della borsa valori di Palermo;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per la nomina di dieci agenti di cambio presso la borsa valori di Palermo, indetto con decreto ministeriale 9 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 27 ottobre 1980, è riaperto fino al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Resta ferma ogni altra disposizione del citato bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1981
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 238

(7191)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso a venticinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Sassari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI SASSARI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 5, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso per titoli a venticinque posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale P.T. di Sassari.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore) ai sensi del disposto dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1980, n. 873;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Sassari dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione P.T. da cui risulti che si trovano nelle cndizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente e iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Sassari in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) Titoli di studio superiori alla licenza media inferiore. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Sassari, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) Servizi prestati presso l'Amministrazione P.T. in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali P.T.

3) Servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione P.T. e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio.

4) Servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia.

5) Idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità.

6) Possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa.

7) Residenza da almeno un anno nella provincia di Sassari. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultima, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza media inferiore rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati da altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Sassari e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla ex tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per gli operatori d'esercizio di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, addì 1° aprile 1981

Il direttore provinciale: TONNICCHI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione sarda di Cagliari, addì 21 ottobre 1981
Registro n. 5 Poste, foglio n. 47

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Sassari

Il sottoscritto . . . .(1) nato a . . . . il . . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . . . provincia . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a venticinque posti di sostituto portalettere, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 4/81 del 1° aprile 1981.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico) deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .(3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .(5);

7) non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale (oppure è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . .);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma (6) . . . . . .

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale). La data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

(7074)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti per la prima qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico) per ingegneri civili o architetti.

Il bando del concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti per la prima qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico) per ingegneri civili o architetti, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 341 del 12 dicembre 1981.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei requisiti prescritti dall'art. 2 del bando di concorso tra cui il diploma di laurea in ingegneria civile o in architettura, conseguito presso una università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

Il termine di quaranta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica parte II e scadrà il 21 gennaio 1982.

(7199)

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti per la prima qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico) per ingegneri industriali.

Il bando del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti per la prima qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico) per ingegneri industriali, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 341 del 12 dicembre 1981.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei requisiti prescritti dall'art. 2 del bando di concorso tra cui il diploma di laurea in ingegneria, con esclusione di quella in ingegneria civile, conseguito presso una università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

Il termine di quaranta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II e scadrà il 21 gennaio 1982.

(7200)

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso pubblico, per esami, a ventuno posti per la seconda qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico) per geometri o periti industriali edili.

Il bando del concorso pubblico, per esami, a ventuno posti per la seconda qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico) per geometri o periti industriali edili, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 341 del 12 dicembre 1981.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei requisiti prescritti dall'art. 2 del bando di concorso tra cui il diploma di geometra o di perito industriale edile conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II e scadrà l'11 gennaio 1982.

(7201)

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso pubblico, per esami, a sette posti per la seconda qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico) per periti industriali elettrotecnici.

Il bando del concorso pubblico, per esami, a sette posti per la seconda qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico) per periti industriali elettrotecnici, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 341 del 12 dicembre 1981.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei requisiti prescritti dall'art. 2 del bando di concorso tra cui il diploma di perito industriale elettrotecnico conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II e scadrà l'11 gennaio 1982.

(7202)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esami, a due posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, contenente modifiche allo ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957. n. 686;
Vista la legge 22 maggio 1960, n. 520;
Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge con legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 gennaio 1974, con il quale sono stati fissati i nuovi programmi di esame per i concorsi di ammissione nelle carriere di concetto ed esecutive dell'Avvocatura dello Stato;
Considerato che nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato sono disponibili posti da conferire mediante pubblico concorso, ivi compresi quelli che si renderanno vacanti nel corso dell'anno;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto; tra cui quella prevista dall'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, inserita con legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato (corrispondente alla sesta qualifica funzionale).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere fornito del diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

B) Avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, l'età di anni 18 e non superata quella di 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dai limiti di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni momento, con decreto motivato dall'Avvocato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato, Segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, Segreteria generale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scade in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

Nelle domande di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

l) il domicilio o recapito (ed eventualmente il numero telefonico) al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o della mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra, e nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente settimo comma.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'invito dell'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria generale di merito verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accerta-

mento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I concorrenti, i quali pur avendo superato il 35° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari ove non abbiano già prodotto detti documenti al fine della precedenza o preferenza a termine del predetto art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) diploma originale del titolo di studio o copia autentica, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

f) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando nonché l'eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'Avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare; ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende; tale documento sara presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *h*).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri ministeri.

Art. 7.

L'esame è costituito da due prove scritte e da un colloquio.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) contabilità di Stato e nozioni di ragioneria generale.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

a) nozioni di diritto processuale civile e penale;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Avvocatura dello Stato.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana il* 10 *marzo* 1982, *saranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del predetto bando, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nell'ora e nel giorno e presso la sede indicata per sostenere le prove scritte.

Il diario del colloquio sarà fissato dalla commissione giudicatrice e verrà comunicato ai singoli candidati, ammessi a sostenerlo, almeno venti giorni prima.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportata nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un avovcato dello Stato alla terza classe di stipendio, con funzioni di presidente, da due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio, da un procuratore dello Stato alla terza classe di stipendio e da un funzionario della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato con la qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o corrispondente.

Funziona da segretario della commissione un procuratore dello Stato alla prima classe di stipendio da nominarsi insieme alla commissione nel modo di cui sopra.

I componenti della commissione ed il segretario saranno nominati dall'Avvocato generale dello Stato con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato (corrispondente alla sesta qualifica funzionale).

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 11.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 2 novembre 1981

L'Avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1981
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 206

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo
possibilmente dattiloscritta)

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale - Via dei Portoghesi, 12 - ROMA

I . sottoscritto
residente (oppure domiciliato) a .
(provincia di . .) via . . n.
chiede di essere ammess . . al concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato in data 2 novembre 1981.

Dichiara sotto la sua responsabilità:

a) è nat . . a . . . il giorno . . mese . anno . . e che avendo superato il 35° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritt . . nelle liste elettorali di . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali . . . (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente . . . . (4);

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (5);

h) in caso di nomina è disposto, a raggiungere la sede che gli sarà assegnata.

Data . . . . . .

Firma . . . . (6)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . . cap. . . . . . tel. . . . . .

Visto si autentica la firma del sig. . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 35.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione presso la quale il candidato presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(7180)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813440)